HEXA GREEN S.R.L.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231

PARTE GENERALE

Sommario

HEXA GREEN S.R.L. 1

PARTE GENERALE 1

1 PREMESSA 3

1.1 CONSIDERAZIONI GENERALI 3
1.2 L'EFFICACIA DEL MODELLO E L'APPARATO SANZIONATORIO 5
1.3 OBIETTIVI PERSEGUITI DALL'ENTE 6
1.4 ESONERO RESPONSABILITÀ DELL'ENTE 6
1.5 I C.D. REATI PRESUPPOSTO 6

2 IL MODELLO 14

2.1 LA COSTRUZIONE DEL MODELLO 14
2.2 LA FUNZIONE DEL MODELLO 14
2.3 L'ADOZIONE DEL MODELLO E SUCCESSIVE MODIFICHE 15
2.4 COMPOSIZIONE DEL MODELLO 15

3 L'ORGANISMO DI VIGILANZA (O.D.V.) 16

3.1 L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI HEXA GREEN S.R.L. 16
3.2 PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI ISTITUZIONE, NOMINA E SOSTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 16
3.3 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 17
3.4 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA – FLUSSI INFORMATIVI 18
3.5 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI AZIENDALI 19

4 LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO 19

5 SISTEMA DISCIPLINARE 20

5.1 FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE 20
5.2 MISURE NEI CONFRONTI DI DIPENDENTI 20
A) Violazioni del Modello *20*
B) Le sanzioni *21*
5.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI 21
5.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI CONSULENTI E DEI PARTNER 21

1 PREMESSA

HEXA GREEN S.r.l., società di diritto italiano attiva dal giugno 2020, iscritta al Registro Imprese di Venezia Rovigo al n. 04610960272 (numero REA VE – 432921), si occupa principalmente di servizi di raccolta, trasporto e gestione di rifiuti, anche in qualità di intermediaria; lavorazione e vendita di sottoprodotti e materiali derivanti dal recupero dei rifiuti; produzione e commercializzazione di conglomerati cementizi e bituminosi, asfalti e simili; attività di scavo, demolizioni, costruzioni, manutenzioni edili, movimento terra, trasporti di merci anche in conto terzi.

Opera attualmente presso un'unica sede ubicata in Noale (VE), Via Mestrina, n. 46/X, è iscritta **all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali al n. VE27861** per le categorie: 2bis – 9A – 10A classe.A – 10B classe A – 8B – 1A_1D per rifiuti abbandonati su spiagge, laghi e corsi d'acqua_1E per spazzamento meccanico – 4B – 5C; è in possesso di autorizzazione della CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA Determinazione n. 1622/2021 all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti di Via Feltrin 125 a Noale (VE) per le operazioni previste all'allegato C alla parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 prot. n. 53986 del 16.07.2018 modificato ed integrato dal provvedimento prot. n. 12624 del 11.03.2021;. dispone, per il tramite del Direttore Tecnico, delle **attestazioni SOA** n. 24494/16/00 del 27/09/2021 per le seguenti categorie e classifiche: OG1 II – OG3 VIII – OG6 IIIBIS – OG8 II – OG9 IVBIS – OG12 VIIIOG13 I – OS1 IVBIS – OS23 IIIBIS – OS12A I.

La Società è dotata di **sistemi di gestione certificati ai sensi delle norme tecniche UNI EN ISO** 9001:2015 certificato n. 6706, UNI EN ISO 14001:2015 certificato n. 4977, UNI ISO 45001:2018 certificato n. 27101.

L'adozione e l'efficace attuazione del presente Modello Organizzativo e Gestionale ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, oltre allo scopo di ridurre il rischio di commissione di reati presupposto nell'interesse od a vantaggio di HEXA GREEN S.r.l. e di preservare la Società dall'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto, costituisce l'occasione per evidenziare e ribadire le politiche ed i principi di comportamento dell'Ente, tutti improntati al rispetto della legalità.

1.1 CONSIDERAZIONI GENERALI

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*", ha introdotto in Italia la responsabilità amministrativa degli Enti.

Si tratta di una innovazione di notevole rilievo e ciò in quanto fino alla data di entrata in vigore del Decreto non era possibile individuare nell'ordinamento italiano un sistema normativo che prevedesse conseguenze sanzionatorie dirette nei confronti degli enti per i reati posti in essere nell'interesse od a vantaggio degli stessi da parte di amministratori o dipendenti.

Gli Enti, conformemente a quanto previsto nel Decreto nonché al fine di beneficiare dell'esimente ivi prevista, possono adottare modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati.

I soggetti destinatari delle norme di cui al D. Lgs. n. 231/2001 sono:

- le società;
- gli enti forniti di personalità giuridica;
- le associazioni anche prive di personalità giuridica.

L'art. 5 del Decreto prevede la responsabilità dell'ente per i reati commessi nel suo interesse od a suo vantaggio da:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione (dell'ente stesso o di una sua unità organizzativa autonoma); per esempio gli amministratori, i direttori generali, i responsabili di divisione; in questa categoria vanno comprese le persone che, anche di fatto, esercitano la gestione ed il controllo dell'ente, per esempio, soci non amministratori e gli amministratori di fatto;
- persone sottoposte alla direzione od alla vigilanza di uno dei soggetti indicati nel precedente alinea; per esempio, dipendenti con facoltà decisionali, seppur limitate.

L'Ente quindi, secondo il Decreto, non risponde se le persone sopra indicate, hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.
In linea generale, la normativa in parola è frutto di una tecnica legislativa che, mutuando principi propri dell'illecito penale e dell'illecito amministrativo, ha introdotto nell'ordinamento italiano un sistema punitivo degli illeciti d'impresa che va ad aggiungersi ed integrarsi con i sistemi sanzionatori già esistenti.
Per questa ragione, il Giudice penale competente a giudicare l'autore del fatto è, altresì, chiamato a giudicare - di solito nell'unitario procedimento penale - della responsabilità amministrativa dell'Ente e ad applicare la sanzione conseguente, secondo la disciplina del processo penale.
Al riguardo, la responsabilità dell'Ente sorge per connessione con la realizzazione di uno dei reati da parte di una persona fisica legata da un rapporto funzionale con l'Ente stesso.
L'Ente, sempre secondo il Decreto, può essere ritenuto responsabile qualora il reato sia commesso nel suo interesse od a suo vantaggio, mentre la responsabilità viene meno nel caso in cui l'autore dello stesso abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (e, quindi, con condotte estranee alla politica d'impresa).
Il tipo di rapporto funzionale che lega all'Ente colui che commette l'illecito penale può essere di rappresentanza o di subordinazione.
Nel primo caso (rapporto di rappresentanza), quando l'autore del reato è una persona fisica che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché una persona che esercita, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso, il Legislatore ha previsto una presunzione di colpa per l'Ente, in considerazione della circostanza che tali soggetti esprimono, rappresentano e concretizzano la politica gestionale dello stesso.
Nel secondo caso (rapporto di subordinazione), quando invece l'autore del reato è un soggetto sottoposto all'altrui direzione o vigilanza, si avrà la responsabilità dell'Ente soltanto qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.
L'Ente non va esente da responsabilità quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile ed anche nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia.

In caso d'illecito commesso all'estero, gli enti che hanno la loro sede principale nel territorio dello Stato italiano sono comunque perseguibili, sempre che lo Stato del luogo ove il fatto-reato è stato commesso non decida di procedere nei loro confronti.
Gli articoli 6 e 7 del Decreto prevedono tuttavia una forma specifica di esonero dalla responsabilità, qualora l'Ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, di gestione e di controllo idonei a prevenire i reati e di aver nominato un Organismo di Vigilanza (O.d.V.) dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo sul modello.

1.2 L'EFFICACIA DEL MODELLO E L'APPARATO SANZIONATORIO

L'efficacia del Modello è garantita attraverso la verifica costante della sua corretta applicazione e l'adozione di un adeguato sistema sanzionatorio.
A tale fine, l'Ente istituisce un Organismo di Vigilanza dotato di poteri autonomi di iniziativa e di controllo, che verifichi il funzionamento, l'attuazione e l'attualità del Modello.
Per quanto riguarda invece il sistema sanzionatorio, il legislatore ha previsto, accanto a sanzioni interdittive, l'applicazione all'ente di una sanzione pecuniaria, il cui ammontare varia da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37 ed è determinata dal Giudice attraverso un sistema basato su "quote", previste anch'esse tra un minimo ed un massimo diversi per ciascun illecito ascrivibile alla Società.
Le sanzioni interdittive sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni;
- il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) la Società ha tratto dal reato un profitto rilevante ed il reato è stato commesso:
    1. da un soggetto apicale;
    2. da un soggetto subordinato, qualora la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via cautelare durante la fase delle indagini.
Il sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 si completa infine con l'applicazione della confisca e la pubblicazione della relativa sentenza.

Il Decreto traccia le linee-guida attraverso le quali i Giudici determinano in concreto la sanzione da irrogare:

- la gravità del fatto (oggettiva e soggettiva; grado di responsabilità dell'Ente);

- le condizioni economiche della Società;
- l'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

1.3 Obiettivi perseguiti dall'Ente

HEXA GREEN S.r.l. con l'adozione del Modello si pone l'obiettivo di adeguare e mettere a sistema i principi, le procedure ed i protocolli esistenti, in modo da rispondere alle finalità ed alle prescrizioni richieste dal D.Lgs. n. 231/2001 ed intende inoltre comunicare e ricordare ai Destinatari il complesso dei doveri e dei comportamenti a cui gli stessi sono tenuti nell'esercizio delle loro funzioni o nello svolgimento dei loro incarichi nell'ambito dei processi esposti a rischio, così come individuati nel relativo allegato al presente Modello.

Il Modello quindi integra gli strumenti organizzativi e di controllo già in essere in HEXA GREEN S.r.l., quali:

- le procedure aziendali, le istruzioni operative e l'Organigramma aziendale;
- l'analisi dei rischi svolta mediante la disamina dei documenti e dei processi e l'effettuazione di colloqui con i responsabili di funzione;
- il sistema dei controlli, che prevede la distinzione tra controllore e controllato e la tracciabilità delle operazioni;
- la formazione e l'informazione continua somministrata ai dipendenti.

1.4 Esonero responsabilità dell'Ente

In sintesi, il Decreto prevede che l'Ente non risponda dei reati:

- nel caso in cui i soggetti apicali e/o subordinati abbiano agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi e nel caso in cui l'Ente provi di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione idonei a prevenire i reati;
- se sia stato affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione;
- se le persone abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione.

1.5 I c.d. Reati presupposto

Nella Sezione III del Capo I del D.Lgs. n. 231/2001 sono elencati i reati che possono dare luogo alla responsabilità dell'ente.

A) Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 D.Lgs. n. 231/2001)

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* C.P.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* C.P.);
- Concussione (art. 317 C.P.);
- Corruzione per l'esercizio di una funzione (art. 318 C.P.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 C.P.);

- Circostanze aggravanti: quando dal fatto l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità (art. 319-*bis* C.P.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter*, co. C.P.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* C.P.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 C.P.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 C.P.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 C.P.);
- Peculato e Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 314 e 316 C.P.);
- Peculato, Concussione, Induzione indebita a dare o promettere utilità, Corruzione e Istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli Organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-*bis* C.P.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* C.P.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co. 2, n. 1, C.P.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* C.P.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* C.P.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 C.P.);
- Frode ai danni del Fondo agricolo europeo (art. 2 L. n. 898/1986).

B) Reati informatici (art. 24-*bis* D.Lgs. n. 231/2001)

- art. 491-*bis* C.P. (falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria);
- art. 615-*ter* C.P. (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico);
- art. 615-*quater* C.P. (detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici);
- art. 615-*quinquies* C.P. (diffusione apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico);
- art. 617-*quater* C.P. (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche);
- art. 617-*quinquies* c.p. (installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche);
- art. 635-*bis* C.P. (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici);
- art. 635-*ter* C.P. (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità);
- art. 635-*quater* C.P. (danneggiamento di sistemi informatici e telematici);
- art. 635-*quinquies* C.P. (danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità);
- art. 640-*quinquies* C.P. (frode informatica del certificatore di firma elettronica);
- art. 1, comma 11, D.L. n. 105/2019 (violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica).

C) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* D.Lgs. n. 231/2001)

- art. 416 C.P. (associazione per delinquere);
- art. 416-*bis* C.P. (associazione di tipo mafioso);
- art. 416-*ter* C.P. (scambio elettorale politico-mafioso);
- art. 630 C.P. (sequestro di persona a scopo di estorsione);
- art. 74 DPR 9/10/1990, n. 309 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope);
- art. 407, co. 2, lett. a), n. 5 C.P. (illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo).

D) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* D.Lgs. n. 231/2001)

- art. 453 C.P. (falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato previo concerto di monete falsificate);
- art. 454 C.P. (alterazione di monete);
- art. 455 C.P. (spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate);
- art. 457 C.P. (spendita di monete falsificate ricevute in buona fede);
- art. 459 C.P. (falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati);
- art. 460 C.P. (contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo);
- art. 461 C.P. (fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo e di carta filigranata);
- art. 464 C.P. (uso di valori di bollo contraffatti o alterati);
- art. 473 C.P. (contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni);
- art. 474 C.P. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi).

E) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1 D.Lgs. n. 231/2001)

- art. 513 C.P. (turbata libertà dell'industria e del commercio);
- art. 513-*bis* C.P. (illecita concorrenza con minaccia di violenza);
- art. 514 C.P. (frodi contro le industrie nazionali);
- art. 515 C.P. (frode nell'esercizio del commercio);
- art. 516 C.P. (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine);
- art. 517 C.P. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci);
- art. 517-*ter* C.P. (fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale);
- art. 517-*quater* C.P. (contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari).

F) Reati societari (art. 25-*ter* D.Lgs. n. 231/2001)

- art. 2621 C.C. (false comunicazioni sociali);
- art. 2622 C.C. (false comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori);
- art. 2623 C.C. (falso in prospetto);
- art. 2624 C.C. (falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione);
- art. 2625, co. 2 C.C. (impedito controllo);
- art. 2626 C.C. (indebita restituzione di conferimenti);
- art. 2627 C.C. (illegale ripartizione degli utili e delle riserve);
- art. 2628 C.C. (illecite operazioni sulle azioni o quote della società controllante);
- art. 2629 C.C. (operazioni in pregiudizio dei creditori);
- art. 2629-*bis* C.C. (omessa comunicazione del conflitto di interessi);
- art. 2632 C.C. (formazione fittizia del capitale);
- art. 2633 C.C. (indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori);
- art. 2635 C.C. (corruzione tra privati);
- art. 2635-*bis* C.C. (istigazione alla corruzione tra privati);
- art. 2636 C.C. (illecita influenza sull'assemblea);
- art. 2637 C.C. (aggiotaggio);
- art. 2638 c.c. (ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza).

G) Delitti con finalità di terrorismo o eversione (art. 25-*quater* D.Lgs. n. 231/2001)
- art. 270 C.P. (associazioni sovversive);
- art. 270-*bis* C.P. e Leggi speciali (associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico);
- art. 270-*ter* C.P. (assistenza agli associati);
- art. 270-*quater* C.P. (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale);
- art. 270-*quinquies* C.P. (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale);
- art. 270-*sexies* C.P. (condotte con finalità di terrorismo);
- art. 280 C.P. (attentato per finalità terroristiche o di eversione);
- art. 280-*bis* C.P. (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi);
- art. 289-*bis* C.P. (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);
- art. 2 Convenzione di New York del 9/12/1999.

H) Mutilazione organi genitali femminili (art. 25-*quater.1* D.Lgs. n. 231/2001)
- art. 583-*bis* C.P. (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili).

I) Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies* D.Lgs. n. 231/2001)
- art. 600 C.P. (riduzione in schiavitù o in servitù);
- art. 600-*bis* C.P. (prostituzione minorile);
- art. 600-*ter* C.P. (pornografia minorile);
- art. 600-*quater* C.P. (detenzione di materiale pornografico);
- art. 600-*quater.1* C.P. (pornografia virtuale);

- art. 600-*quinquies* C.P. (iniziative turistiche volte allo sfruttamento ed alla prostituzione minorile);
- art. 601 C.P. (tratta di persone);
- art. 602 C.P. (acquisto e alienazione di schiavi);
- art. 603-*bis* C.P. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro);
- art. 609-*undecies* C.P. (adescamento di minorenni).

L) Abusi di mercato (art. 25-*sexies* D.Lgs. n. 231/2001)
- art. 184 D.Lgs. n. 58/1998 (abuso di informazioni privilegiate);
- art. 185 D.Lgs. n. 58/1998 (manipolazione del mercato).

M) Omicidio colposo e lesioni colpose con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* D.Lgs. n. 231/2001)
- art. 589 C.P. (omicidio colposo);
- art. 590, co. 3, C.P. (lesioni personali colpose).

N) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-*octies* D.Lgs. n. 231/2001)
- art. 648 C.P. (ricettazione);
- art. 648-*bis* C.P. (riciclaggio);
- art. 648-*ter* C.P. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).
- art. 648-*ter.1* (autoriciclaggio).

O) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* D.Lgs. n. 231/2001)
- art. 171, co. 1, lett. a), L. n. 633/1941 (messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa);
- art. 171, co. 3, L. n. 633/1941 (reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinata alla pubblicazione, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione);
- art. 171-*bis*, co. 1, L. n. 633/1941 (abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore o ai medesimi fini importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE); predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori);
- art. 171-*ter* L. n. 633/1941 (abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre

cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa);
- art. 171-*septies* L. n. 633/1941 (mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione);
- art. 171-*octies*, L n. 633/1941 (fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale).

P) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs. n. 231/2001)
- art. 377-*bis* C.P. (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria).

Q) Reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. n. 231/2001)
- art. 452-*bis* C.P. (inquinamento ambientale);
- art. 452-*quater* C.P. (disastro ambientale);
- art. 452-*quinquies* C.P. (delitti colposi contro l'ambiente);
- art. 452-*sexies* C.P. (traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività);
- art. 452-*octies* C.P. (associazione per delinquere allo scopo di commettere reati ambientali);
- art. 452-*quaterdecies* C.P. (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti);
- art. 727-*bis* C.P. (uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette);
- art. 733-*bis* C.P. (danneggiamento di habitat all'interno di un sito protetto);
- art. 137 D.Lgs. n. 152/2006 (reati ambientali attinenti lo scarico non autorizzato di acque reflue industriali);
- art. 256, co. 1, lett. a) e b), 3, 4, 5 e 6, D.Lgs. n. 152/2006 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata);
- art. 257, co. 1 e 2, D.Lgs. 152/2006 (bonifica dei siti);
- art. 258, co. 4, 2° periodo, D.Lgs. n. 152/2006 (violazione degli obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari);
- art. 259, co. 1, D.Lgs. n. 152/2006 (traffico illecito di rifiuti);
- art. 260-*bis* D.Lgs. n. 152/2006 (sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti);
- art. 279, co. 5, D.Lgs. n. 152/2006 (violazione dei valori limite di emissione);
- art. 1 e 2 L. n. 150/1992 (traffico non autorizzato di esemplari ed incolumità di esemplari);
- art. 3-*bis* L. n. 150/1992 (falsificazione di certificati);
- art. 3, co. 6, L. n. 549/1993 (violazione delle disposizioni in materia di cessazione dell'utilizzo di sostanze lesive);
- artt. 8 e 9 D.Lgs. n. 202/2007 (inquinamento doloso ed inquinamento colposo da parte del comandante o dell'equipaggio di una nave).

R) Impiego di cittadini irregolari (art. 25-*duodecies* D.Lgs. n. 231/2001)

- art. 22, co. 12-*bis*, lett. a), D.Lgs. n. 286/1998 (utilizzo di lavoratori privi del permesso di soggiorno);
- art. 12, co. 3, 3-*bis*, 3-ter, 5, D.Lgs. n. 286/1998 (disposizioni contro le immigrazioni clandestine).

S) Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies D.Lgs. n. 231/2001)

- art. 3, co. 3-bis, L. n. 645/1975 (discriminazione razziale).

T) Frode sportiva (art. 25-*quaterdecies* D.Lgs. n. 231/2001)

- art. 1 L. n. 401/1989 (frode in competizioni sportive);
- art. 4 della L. n. 401/1989 (esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa).

U) Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. n. 231/2001)

- art. 2, commi 1 e 2-*bis*, L. n. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti);
- art. 3 D.Lgs. n. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante artefici);
- art. 4 D.Lgs. n. 74/2000 (dichiarazione infedele);
- art. 5 D.Lgs. n. 74/2000 (omessa dichiarazione);
- art. 8, commi 1 e 2-*bis*, D.Lgs. n. 74/2000 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti);
- art. 10 D.Lgs. n. 74/2000 (occultamento o distruzione di documenti contabili);
- art. 10 *quater*, D.Lgs. n. 74/2000 (indebita compensazione);
- art. 11 D.Lgs. n. 74/2000 (sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte).

V) Reati di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies* D.Lgs n. 231/2001)

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 73/1943);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 73/1943);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 73/1943);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 73/1943);
- Contrabbando nelle zone extra doganali (art. 286 D.P.R. n. 73/1943);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 73/1943);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 73/1943);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 73/1943);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse alla restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 73/1943);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 73/1943);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*bis* D.P.R. n. 73/1943);

- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*ter* D.P.R. n. 73/1943);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* D.P.R. n. 73/1943);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 73/1943);
- Circostanze aggravanti dei predetti delitti (art. 295, commi 2 e 3, D.P.R. n. 73/1943).

2 IL MODELLO

2.1 LA COSTRUZIONE DEL MODELLO

HEXA GREEN S.r.l. sin dalla sua costituzione ha improntato le proprie attività al rispetto della legalità, alla correttezza e trasparenza nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, dei fornitori e dei clienti ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un Modello Organizzativo idoneo a prevenire la commissione di fatti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori e partner.

HEXA GREEN S.r.l. ha deciso di adottare il presente Modello con l'obiettivo di eliminare o ridurre il rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001. L'elaborazione dei documenti costituenti il Modello è stata preceduta dall'analisi e studio dei documenti aziendali (atto costitutivo, statuto, organigramma, deleghe di funzioni, procure speciali, procedure aziendali, D.V.R., ecc.) e dalla raccolta di informazioni per il tramite di interviste rese da taluni soggetti apicali, allo scopo di individuare e censire i comportamenti ed i processi astrattamente a rischio di commissione di uno o più reati presupposto.

Si descrivono di seguito le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, sulle cui basi è stato predisposto il presente Modello.

a) Mappatura delle aree a rischio reato

L'Ente ha effettuato un'indagine dei fattori di rischio e degli elementi di criticità tipici del suo agire, considerando la complessità aziendale e l'impostazione dei processi decisionali, al fine di identificare in quali aree vi sia il rischio di commissione dei reati presupposto.

b) Individuazione dei processi sensibili

L'individuazione dei processi sensibili è stata attuata, tenendo in debita considerazione tutte le attività, i processi decisionali, le condotte operative il cui esplicarsi possa in astratto comportare la commissione dei reati presupposto.

c) Sistema di controllo – protocolli specifici

Sulla base dei processi sensibili si è proceduto ad individuare e verificare il grado di efficacia dei sistemi operativi e di controllo.

d) Redazione del Modello Organizzativo

Una volta esaurite le fasi a), b) e c), si è proceduto alla redazione del Modello organizzativo nelle sue diverse articolazioni.

2.2 LA FUNZIONE DEL MODELLO

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello, ivi compresa l'attività di vigilanza svolta dall'O.d.V., consente a HEXA GREEN S.r.l. di ridurre il rischio di commissione dei reati e di beneficiare dell'esimente prevista dal Decreto.

Tra le finalità del Modello vi è anche quella di sviluppare la consapevolezza nei Destinatari che operino per conto o nell'interesse dell'Ente nell'ambito dei processi sensibili di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle norme e procedure di cui la Società si è dotata - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per l'Ente.

Inoltre la Società intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito, attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

2.3 L'ADOZIONE DEL MODELLO E SUCCESSIVE MODIFICHE

L'adozione del Modello Organizzativo compete al Consiglio di Amministrazione di HEXA GREEN S.r.l., che in futuro dovrà pure valutare la necessità di apportarvi modifiche ed integrazioni, alla luce di modifiche sostanziali del quadro normativo, dell'organizzazione e dell'attività aziendale e sulla scorta delle indicazioni provenienti anche dall'Organismo di Vigilanza.

2.4 COMPOSIZIONE DEL MODELLO

Il presente Modello Organizzativo è stato elaborato grazie al contributo di soggetti interni all'Ente con l'ausilio ed il supporto di professionalità esterne.
Il presente Modello è composto dalle seguenti sezioni:

- Analisi del Rischio;
- Parte Generale;
- Parti Speciali;
- Allegato A: Codice Etico;
- Allegato B: Organigramma aziendale;
- Allegato C: Tabella di Comparazione dei Rischi;
- Allegato D: Procedura Whistleblowing.

Formano altresì parte integrante del Modello, di cui devono considerarsi come allegati organici nella versione più aggiornata:

- gli organigrammi funzionali generale e specifici per la sicurezza del lavoro e l'ambiente;
- i sistemi di gestione certificati di cui la Società è dotata;
- le procedure aziendali, le istruzioni operative, gli ordini di servizio.

3 L'ORGANISMO DI VIGILANZA (O.D.V.)

3.1 L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI HEXA GREEN S.R.L.

All'Organismo di Vigilanza (O.d.V.) è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello organizzativo.

I requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza, così come indicati nel D.Lgs. n. 231/2001 e nelle Linee Guida per la predisposizione dei Modelli di Organizzazione e Gestione emanate da Confindustria, sono:

- autonomia ed indipendenza;
- professionalità;
- continuità di azione.

Il D.Lgs. n. 231/2001 non fornisce indicazioni specifiche circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza. In assenza di tali indicazioni, l'Ente opterà per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni ed alla propria organizzazione, l'effettività dei controlli cui l'Organismo di Vigilanza è preposto, determinando la composizione monocratica o collegiale del proprio Organismo di Vigilanza con componenti selezionati in base alle competenze professionali.

La Società ha optato dunque per una composizione collegiale del proprio Organismo di Vigilanza, con tre componenti, di cui uno interno alla Società, selezionati in base alle rispettive competenze professionali. La combinazione di componenti esterni ed interni dell'Organismo di Vigilanza mira a coniugare i requisiti di autonomia e di continuità d'azione, necessari ad assicurare un'efficace attività di vigilanza e si pone in linea con le migliori pratiche seguite dalle principali società quotate.

3.2 PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI ISTITUZIONE, NOMINA E SOSTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza di requisiti soggettivi di eleggibilità.

In particolare ostano all'assunzione ed al mantenimento della carica di componente dell'Organismo di Vigilanza l'aver riportato una:

- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato ed anche ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per i reati richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001 o per reati comunque incidenti sulla moralità professionale;
- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità si configuri a carico di un soggetto già in carica, questi decadrà automaticamente.

L'Organismo di Vigilanza potrà giovarsi nello svolgimento dei compiti affidatigli della collaborazione di tutti gli organi direttivi e dei dipendenti di HEXA GREEN S.r.l. ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle loro competenze e professionalità.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione assegna un budget annuo di spesa all'Organismo di Vigilanza, il cui importo è da intendersi tacitamente confermato di anno in anno, salvo diversa deliberazione del Consiglio stesso.

L'assegnazione del budget permette all'Organismo di Vigilanza di operare in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli dal presente Modello, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001.

Affinché sia garantita la necessaria stabilità ai membri dell'Organismo di Vigilanza, la revoca dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, fatta salva la naturale scadenza del mandato, potrà avvenire soltanto per giusta causa mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione. Ogni componente dell'Organismo di Vigilanza può essere liberamente rinnovato nell'incarico ad ogni scadenza del suo mandato.

3.3 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

1.1 Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura di HEXA GREEN S.r.l., fermo restando che il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo operato, in quanto l'Organo amministrativo ha la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

1.2 All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001.

1.3 Pertanto, a tale Organismo è affidato il compito di vigilare in generale:

- sulla reale efficacia del Modello e sulla sua adeguatezza rispetto all'esigenza di eliminare o ridurre il rischio di commissione dei reati presupposto;
- sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello da parte dei destinatari.

1.4 In particolare, all'Organismo di Vigilanza, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, sono affidati i seguenti compiti e poteri:

- effettuare verifiche mirate su specifiche attività a rischio, avendo libero accesso ai dati relativi;
- promuovere l'aggiornamento della mappatura dei rischi in caso di significative variazioni organizzative o di estensione della tipologia di reati presi in considerazione dal D.Lgs. n. 231/2001;
- monitorare le iniziative di informazione/formazione finalizzate alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello in ambito aziendale promosse dalla funzione competente;
- raccogliere e gestire le segnalazioni di sospette violazioni del Decreto e del Modello, ivi comprese quelle elaborate ai sensi della L. n. 179/2017 (whistleblowing);

- esprimere, sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e di controllo, una valutazione periodica sull'adeguatezza del Modello a prevenire la commissione dei reati;
- segnalare al Presidente del Consiglio di Amministrazione eventuali violazioni di protocolli o le carenze rilevate in occasione delle verifiche svolte, affinché questi possa adottare i necessari provvedimenti, anche di natura sanzionatoria;
- vigilare sull'effettiva e corretta applicazione delle sanzioni disciplinari previste nei casi di violazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto al vincolo di massima riservatezza rispetto a tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza nello svolgimento del suo incarico.

3.4 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza – Flussi informativi

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato in merito ad atti, comportamenti od eventi che possano determinare una violazione del Modello o che, più in generale, siano rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001.

In particolare i referenti aziendali (Amministratori/Dirigenti o loro delegati) devono inviare all'O.d.V. - anche mediante posta elettronica non certificata - informative in merito a:

- Cambiamenti nella composizione dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio di Amministrazione e degli Organi di controllo;
- Cambiamenti relativi alle posizioni apicali (legali rappresentanti, dirigenti, delegati di funzione, procuratori speciali), al perimetro dei loro poteri decisionali e delle loro capacità di spesa;
- Cambiamenti relativi ai soggetti che rivestono una delle funzioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 (Datore di lavoro, R.S.P.P., R.L.S., Medico Competente, eventuale delegato per la sicurezza del lavoro);
- Rilascio, rinnovo, sospensione o mancato rinnovo di certificazioni dei sistemi gestionali;
- Rilascio, rinnovo o mancato rinnovo, diffide, sospensioni o revoche di ogni autorizzazione/permesso essenziale per l'esercizio dell'attività;
- Notifiche di verbali elevati da Organi di controllo (S.P.I.S.A.L., A.R.P.A.V., VV.FF., Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia, ecc.) nei confronti di amministratori e dipendenti della Società in ragione degli incarichi ricoperti nell'ambito dell'attività aziendale;
- Notifiche di atti di Polizia Giudiziaria e dell'Autorità Giudiziaria correlati anche solo indirettamente con l'attività aziendale;
- Notifiche alla Società di atti introduttivi di cause civili di rilevante importanza;
- Notifiche alla Società od ai suoi amministratori e dirigenti di atti emessi dalla Prefettura, dalla Questura, dall'ANAC o dalle altre Autorità garanti nazionali;

- Esiti dei procedimenti disciplinari avviati per presunte violazioni del D.Lgs. n. 231/2001 e del Modello Organizzativo;
- Informazioni, atti ed eventi richiamati nella Parte Speciale del Modello.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.

Il dipendente che sia venuto a conoscenza di una presunta violazione del Modello può segnalarlo direttamente all'Organismo di Vigilanza; al fine di raccogliere in modo efficace le segnalazioni, l'Organismo di Vigilanza provvederà a comunicare, a tutti i soggetti interessati, i modi e le forme di effettuazione delle stesse; l'Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute ed i casi in cui sia necessario attivarsi.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di HEXA GREEN S.r.l. o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Tutte le segnalazioni e le comunicazioni indirizzate all'Organismo di Vigilanza potranno essere inoltrate agli indirizzi digitali e cartacei indicati nella procedura aziendale sul whistleblowing:

Ogni informazione/segnalazione è conservata dall'Organismo di Vigilanza per non meno di 5 anni in un apposito archivio riservato (informatico o cartaceo).

3.5 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI AZIENDALI

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'efficacia ed osservanza del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di aggiornamenti o revisioni del Modello stesso. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza predispone:

- con cadenza annuale, una relazione informativa, relativa all'attività svolta da presentare al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed alla Società di Revisione;
- periodicamente, con cadenza almeno semestrale, una relazione al Consiglio di Amministrazione sull'andamento della sua attività;
- immediatamente, al verificarsi di violazioni accertate del Modello, con presunta commissione di reati, una comunicazione da presentare al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza cura l'archiviazione della relativa documentazione.

4 LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

L'Ente si impegna a promuovere la conoscenza del Modello organizzativo da parte dei Destinatari, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo.

I principi ed i contenuti del Modello sono inoltre divulgati mediante informative scritte e corsi di formazione; i Destinatari sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione.

La struttura dei corsi di formazione è definita dall'Ente in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza. Le iniziative di formazione ed informazione mirata possono svolgersi anche a distanza e mediante utilizzo di risorse informatiche (ad es. e-learning).

Il Modello e la sua adozione saranno infine portati a conoscenza – anche tramite formali comunicazioni - di tutti coloro con i quali l'Ente intrattiene relazioni d'affari. L'impegno al rispetto dei principi di riferimento del Modello da parte dei terzi aventi rapporti contrattuali con L'Ente - dall'approvazione del presente Modello - dovrà essere previsto da apposita clausola del relativo contratto, che formerà oggetto di accettazione del terzo contraente.

5 SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di efficacia deterrente) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al Modello rende efficiente e praticabile l'azione di vigilanza dell'O.d.V. e ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso.

La predisposizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 231/2001, un requisito essenziale del Modello ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità dell'Ente.

Le violazioni del Decreto e del Modello ledono il rapporto di fiducia instaurato dai Destinatari con l'Ente e, conseguentemente, comportano le azioni disciplinari di seguito indicate, indipendentemente dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca reato.

5.2 MISURE NEI CONFRONTI DI DIPENDENTI

A) Violazioni del Modello

Fermi restando gli obblighi per l'Ente nascenti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti sanzionabili sono i seguenti:

a) violazione di procedure aziendali previste o richiamate dal presente Modello (ad esempio, non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'O.d.V. in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, ecc.) o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello od alle procedure ivi richiamate;
b) violazione di procedure aziendali previste o richiamate dal presente Modello od adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello od alle procedure ivi richiamate, che espongano l'Ente ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei Reati;

c) adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello od alle procedure ivi richiamate e diretti in modo univoco al compimento di uno o più Reati;
d) adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello o delle procedure ivi richiamate, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal Decreto.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento, nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui l'Ente può ragionevolmente ritenersi esposto - ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

B) Le sanzioni

La violazione da parte dei Dipendenti delle singole regole di comportamento di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili – sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del CCNL di cui restano ferme tutte le previsioni.

5.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di violazione del Modello da parte degli Amministratori, l'O.d.V. informa i Soci, i quali attivano gli strumenti e le procedure previste dallo Statuto societario e dal Codice Civile per l'adozione degli opportuni provvedimenti, comprese la sospensione temporanea dalla carica e, nei casi più gravi, la revoca.

5.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI CONSULENTI E DEI PARTNER

Ogni violazione da parte dei Consulenti o dei Partner delle regole di cui al presente Modello agli stessi applicabili o di commissione dei reati nello svolgimento della loro attività per l'Ente è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni concreti all'Ente, come nel caso di applicazione allo stesso di sanzioni pecuniarie e di misure interdittive previste dal D. Lgs. n. 231/2001.